



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N ° 27 del 29/09/2017

OGGETTO : Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- ricognizione partecipazioni possedute. Integrazione e rettifica alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017.

L'anno **2017** il giorno **29 (ventinove)** del mese di **Settembre**, dalle ore **18,25** a seguire, nella sala consiliare, “ Bernardo Sgromo” in seguito a rituale convocazione, a cura del Presidente del C.C. Dott. Roberto Devito, in seduta pubblica di PRIMA convocazione, sessione ordinaria, come da avvisi del 22/09/2017, Prot. n. 5824, è stato convocato il Consiglio Comunale intestato.

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosetta Cefalà, nella sua qualità di verbalizzante, fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
DEVITO	Roberto	Presidente C.C.		x
SERRATORE	Barbara Ornella	Cons. Anziano	x	
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco	x	
MAIELLO	Patrizia Giovanna	xVice Sindaco	x	
FRIJIA	Giuseppe	Consigliere	x	
GALATI	Francesco	“	x	
MAIELLO	Antonio	“	x	
PELLEGRINO	Salvatore	“	x	
DE NISI	Immacolata V. za	“		x
SERRAO	Vincenzo	“		x
SORRENTI	Roberto	“		x
TOTALI			N ° 7	N ° 4

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Stante l'assenza del presidente Dott. Roberto Devito, **presiede** il Consigliere Anziano **Sig.ra Barbara Ornella Serratore**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, e ritenuti giustificati tutti i Consiglieri oggi assenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL C.C F.F.

Il Consigliere Anziano, Serratore Barbara Ornella introduce il primo punto all'ordine del giorno e cede la parola al Vice Sindaco dott.ssa Patrizia Maiello per illustrare la proposta di che trattasi, evidenziando come già espressamente precisato dal Segretario Comunale, che tale adempimento di carattere straordinario già effettuato nel mese di marzo u.s. in conformità al D.Lgs. 175/2016, viene rifatto in questa sede al fine di recepire i correttivi apportati al T.U. S:P. Di cui sopra dal D:Lgs. 16 Giugno 2017 n. 100, ed altresì le linee di indirizzo della Corte Dei Conti sezione delle Autonomie, di cui alla deliberazione n. 19/2017.

Terminata la relazione del Vice Sindaco Patrizia Maiello, il Presidente del C.C.F.F. invita il Civico Consesso a determinarsi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (*sul punto il Decreto correttivo 100/2017 dispone che il primo triennio rilevante è il 2017/2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria e ordinaria, per i trienni 2014/2016, 2015/2017, 2016/2018 è applicata la soglia del fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00*);
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In

tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Corte dei Conti ed alla struttura competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione tecnica allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nel predetto allegato "A".

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato da questo Comune ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n.10 del 03/06/2015 .

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 30 marzo 2017 di aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P provvedimento del quale la presente deliberazione costituisce atto di integrazione ai fini del recepimento delle novità introdotte dal decreto legislativo n.100/2017 nonché della pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 sopra riportata ed, altresì, di rettifica di talune inesattezze, contenute nella stessa deliberazione, relative all'indicazione della misura percentuale della partecipazione dell'Ente alla Società Lamezia Europa S.p.A che è pari allo 0,07% anziché, come erroneamente indicato nel provvedimento di cui trattasi , allo 0,17% ed, altresì all'indicazione del valore nominale delle azioni di tale società che è pari ad euro 5,00 e non 5,16 ;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 giusto verbale n.14 del 22 settembre 2017 custodito in atti;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria ;

CON voti favorevoli: 7, contrari: 0, astenuti: 0, espressi da n. 7 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano su n. 11 Consiglieri assegnati ed in carica;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** che, a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegata relazione "A".
3. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero dell'Economia e Delle Finanze ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. che copia della presente deliberazione completa dell'atto di ricognizione, allegato "B" alla presente deliberazione, redatto secondo il modello standard accluso alla deliberazione n.19/2017 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie- sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce atto di integrazione alla deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 30 marzo 2017 di aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P. disposto ai fini del recepimento delle novità introdotte dal decreto legislativo n.100/2017 nonché della pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 sopra riportata ed, altresì, di rettifica di talune inesattezze, contenute nella stessa deliberazione, relative all'indicazione della misura percentuale della partecipazione dell'Ente alla Società Lamezia Europa S.p.A che è pari allo 0,07% anziché, come erroneamente indicato nel provvedimento di cui trattasi, allo 0,17% ed, altresì all'indicazione del valore nominale delle azioni di tale società che è pari ad euro 5,00 e non 5,16 ;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Finanziaria ogni atto consequenziale al presente deliberato.
8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.
9. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente oltre che nell'Albo Pretorio online nella sezione Amministrazione Trasparente sotto categoria "Enti controllati" crea il link col sito istituzionale degli organismi partecipati di che trattasi.

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che testualmente recita: «4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON voti favorevoli: 7, contrari: 0, astenuti: 0, espressi da n. 7 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano su n. 11 Consiglieri assegnati ed in carica;

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale Del n. 27 del 29/09/2017

OGGETTO : Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175- ricognizione partecipazioni possedute. Integrazione e rettifica alla deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30/03/2017.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga li, 22/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga li, 22/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

COMUNE DI CURINGA

Ufficio finanziario

RELAZIONE TECNICA

Le partecipazioni del Comune sono le seguenti:

- Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.;
- Lamezia Multiservizi
- Lamezia europa spa

Segue, in dettaglio, l'analisi di ciascuna società:

- Il Comune partecipa al capitale della Società **Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.** con un valore della partecipazione di euro 675,00 pari a una quota del 0,65%

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Asmenet Calabria	Società consortile a r.l.	n. <u>01</u> amministratori n. <u>01</u> revisori n. <u>06</u> dipendenti Compenso amministratore € <u>2.500,00</u> anno

Codice fiscale/partita Iva	02729450797
Forma giuridica	Società consortile a r.l.
Anno di costituzione	2005
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sede legale	Lamezia Terme (CZ)
Indirizzo	Via G. Pinna, 29
Telefono	0968 412104
PEC	asmenetcalabria@asmepec.it
Sito istituzionale	www.asmenetcalabria.it
Attività svolta	Centro servizi territoriale
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Modalità di affidamento	diretto
Oneri per il Comune:	
<ul style="list-style-type: none"> • Per contratto di servizio 	Nessun onere per effetto di compensazione della sottoscrizione della quota societaria con prestazioni di servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Per trasferimenti in conto capitale 	
<ul style="list-style-type: none"> • Per trasferimenti in conto esercizio 	
<ul style="list-style-type: none"> • Per concessione di crediti 	
<ul style="list-style-type: none"> • Per copertura disavanzi o perdite 	
<ul style="list-style-type: none"> • Per acquisizione di quote societarie 	
<ul style="list-style-type: none"> • Per aumento di capitale sociale 	
Dividendi erogati al Comune:	NO
Percentuale di partecipazione	0,65%
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<ul style="list-style-type: none"> • Se SI indicare cognome e nome 	

- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
Attivo patrimoniale	658.550	664.904	648.615
• Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
• Immobilizzazioni	6.272	2.765	2.425
• Attivo circolante	641.844	641.665	646.190
• Ratei e risconti	10.434	20.474	
Passivo patrimoniale	658.550	664.904	648.615
• Patrimonio netto	153.432	177.999	204.143
• Fondi per rischi ed oneri	33.656	33.656	
• Trattamento di fine rapporto	7.679	9.322	17.862
• Debiti	456.219	443.274	426.282
• Ratei e risconti	7.564	653	328
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	362.027	347.448	345.115
Costi della produzione	349.349	331.189	325.435
Proventi e oneri finanziari	(1.061)	(901)	(151)
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari	4.083	(183)	(693)
Imposte sul reddito	14.631	10.249	10.771
Utile (perdite) dell'esercizio	1.069	4.926	8.065

Sul sito ufficiale sono disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci della società.

Dalla visura camerale risulta che il numero degli amministratori è pari a uno (1) ed il numero dei dipendenti è pari a sei (6).

Dalle risultanze contabili: non risultano costi collegati alla partecipazione;

Dalle risultanze contabili risulta altresì:

Che negli ultimi tre anni non sono stati incassati dividendi;

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad euro 675,00;

La società Asmenet Calabria ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni evidenziando sempre un utile:

Anno	Utile	Perdita
2013	€ 1.069,00	€ 0,00
2014	€ 4.926,00	€ 0,00
2015	€ 8.065,00	€ 0,00

La società è interamente partecipata da Enti locali, svolge per questa Amministrazione, servizi strumentali, in particolare di e-government, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli Enti Locali campani. Lo statuto all'art. 5 - Scopo ed oggetto sociale, prevede che la Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- Realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- Perseguire la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government.

Con il «I Piano di e-government» nazionale, pubblicato con il DPCM 14/02/2002, nascono i CST (Centri Servizi Territoriali), strutture di servizio partecipate e controllate da piccoli e medi comuni, per la messa in comune dei servizi ICT e ricavare economie di scala.

I CST sono strutture di compartecipazione studiate per risolvere non solo i problemi dei piccoli Comuni (< 5000 ab.), ma di tutte quelle realtà medio piccole che si trovano ogni giorno a dover affrontare esigenze di:

- scarsità di risorse finanziarie, che non permettono il raggiungimento di economie di scala e che sono pressate dal patto di stabilità interno;
- carenza di personale, e quindi di conoscenze e competenze necessarie a compiere scelte di mercato adeguate;
- mancanza di infrastrutture, datacenter, ecc.

Viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 13 settembre 2005, "l'Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per piccoli Comuni", è stimolare l'associazionismo dei piccoli Comuni consentendo la formazione di "organismi" che siano caratterizzati da:

- stabilità
- economicità
- rappresentatività
- flessibilità gestionale

Tali organismi, chiamati Centri Servizio Territoriali (CST), devono, pertanto, mirare a ridurre i costi che gravano sui Comuni nelle erogazione dei servizi attraverso la condivisione di risorse e lo sviluppo di economie di scala.

I Centri di Servizio Territoriali, costituiti secondo una delle forme associative previste dal D.lgs. 267/2000 e selezionati dall'Avviso, sono stati finanziati nell'ambito dei fondi assegnati dalla delibera CIPE 17/2003 al Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie è stato, inoltre, contemplato un progetto che ha previsto l'avvio e realizzazione di 19 CST nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Gli enti attuatori sono state le Regioni e le modalità d'attuazione inserite negli Accordi di Programma Quadro.

Le "linee guida per la costituzione e l'avvio dei CST", elaborate nel 2005 dall'allora CNIPA, allegate all'avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i Piccoli Comuni, al capitolo 3.1 LE FORME ASSOCIATIVE, ha individuato "le potenziali forme associative" tra cui Società per azioni o a responsabilità limitata, costituite secondo le norme previste dal TUEL e la cui proprietà sia interamente di Enti locali e, eventualmente, di Regioni o Province autonome secondo le norme previste dall'art.113 TUEL, modificato dall'art. 35 Legge Finanziaria 2002 e dal Decreto- Legge del 30/09/2003 n. 269.

Dunque il profilo di governance della società consortile Asmenet Calabria è stato improntato a criteri aziendali, di stretta aderenza tra mezzi e fini, per contenere in modo drastico le spese e massimizzare le economie di scala per gli Enti soci. Con questa formula di servizi low cost ad oggi hanno aderito 321 Enti Locali della Regione Calabria per una popolazione di 1.019.915 abitanti.

Il notevole risparmio di costi per l'ICT, che in questi anni è stato garantito a questa Amministrazione, risulta evidente dalla quantità di servizi forniti (segue elenco), tutti ricompresi nella quota servizi base:

- Protocollo informatico e gestione (con workflow, protocollo direttamente da "file" e gestione di PEC, invio registro al sistema di conservazione)
- Sito internet comunale (conforme requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06)
- Assistenza Informatica (da remoto)
- Albo Pretorio On-line – Sistema di gestione, pubblicazione e archiviazione atti (L.69/09);
- Firma digitale avanzata
- Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Caselle di Posta Elettronica Istituzionale
- Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012
- Sportello unico attività produttive (Suap) 200 moduli per l'inoltro delle istanze da parte di cittadini
- Sportello unico edilizia (Sue)
- Sistema informativo territoriale (WebGis)
- Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
- Disaster Recovery e Continuità Operativa
- Sistema di calcolo di tributi e tasse comunali
- Fatturazione Elettronica

- My Portal (area riservata del sito istituzionale dedicata al cittadino)
- Scrivania Virtuale (gestione Atti: determine, delibere, contratti, gestione e conservazione del fascicolo, ecc.)
- Registrazione dominio "gov.it"
- Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale
- Autocertificazioni online
- Registrazione all'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) (art. 57bis D.L. 82/05);
- Servizi di assistenza, formazione e consulenza sui suddetti servizi e sugli adempimenti normativi legati al CAD e ai servizi di cui sopra.

La società non eroga servizi o prodotti a listino, è prevista una sola quota annua che è stata determinata in funzione del numero degli abitanti e corrisponde a soli 0,4 euro per abitante (con un tetto massimo di euro 5.000,00 oltre IVA). Come già detto, la quota è irrisoria rispetto alla quantità di servizi erogati, ciò è possibile grazie alla forte massa critica raggiunta degli Enti locali aderenti. Il CST inoltre è continuamente al lavoro, per l'aggiornamento e realizzazione di nuovi servizi, in particolare per consentire l'adempimento alle nuove norme dell'Agenda Digitale, detti servizi vengono ricompresi nella quota annua.

La società presenta utili di bilancio nel triennio di riferimento, ha un amministratore unico e pertanto risponde, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, a quanto previsto dall'art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015. A seguito di compiuta analisi di convenienza economica, si evidenzia il notevole contenimento dei costi, rispetto al numero dei servizi forniti.

Rispetta, dunque, tutte le condizioni previste dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016, con una sola eccezione, in ordine al possibile contrasto con la previsione dell'art. 20, comma 2, lett. D, del d.lgs. 175/2016 relativo al limite di fatturato. Poiché nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore al milione di euro.

Ne consegue, naturalmente, che la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, prevista come già detto dallo Statuto e disposta dal Governo attraverso il DPCM 14/02/2002, determina un valore del fatturato inferiore al milione di euro. Infatti è proprio grazie a questo meccanismo virtuoso che, attraverso le economie di scala e l'ingegnerizzazione dei processi, consente di mantenere bassi costi. Tuttavia, la conseguenza di questo "comportamento virtuoso" è proprio la carenza del requisito del fatturato. Per il quale, tra l'altro, risulta in linea con quanto previsto dal legislatore, in quanto l'obiettivo primario del d.lgs. 175/2016 è la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Non poteva il Legislatore conoscere l'eccezione del CST, per il quale il limite del fatturato, al contrario, rappresenta un obiettivo statutario al fine di contenere i propri costi, e di gravare il minimo possibile sui propri soci. Tuttavia, al fine di rispettare il disposto articolo, con l'assemblea dei soci del 20/06/2014, successivamente confermato con l'assemblea dei soci del 19/05/2017 è stato approvato l'avvio del progetto di fusione con una omologa società, per superare anche il suddetto limite di fatturato indicato all'art.20, comma 2, lett. D. Alla luce delle considerazioni riportate in precedenza, il Comune intende avviare da subito un percorso con gli altri Enti soci al fine di pervenire entro il 31/12/2019 alla fusione di tale società con la società Asmenet soc. cons. a r.l. in quanto entrambe le società svolgono attività analoghe e simili, relative al contesto territoriale del mezzogiorno, che potrebbero essere svolte da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienza e di economicità. Qualora tale percorso non possa essere attuato, il Comune disporrà di cedere la propria quota di partecipazione nella società.

Questa Amministrazione intende pertanto mantenere la partecipazione della controllata società Asmenet Calabria per le motivazioni, di carattere tecnico ed economico, nel seguito espresse:

- **Ritiene fondamentale mantenere la governance e il controllo sui servizi di governo elettronico, che altrimenti sarebbero ad appannaggio di privati, con i conseguenti pesanti rischi in termini di sicurezza informatica, non disponendo di personale interno dotato di adeguata professionalità.**
- **La convenienza economica, è ampiamente verificabile, poichè questa Amministrazione ottiene un risparmio di circa il 62%, rispetto al mercato per ricevere i medesimi servizi erogati dalla controllata Asmenet Calabria.**

Infine dallo Statuto di Asmenet Calabria si rileva che le amministrazioni socie esercitano sulla società un "controllo analogo congiunto", che non è possibile la partecipazione di capitali privati e prevede che

oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci. La eventuale produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In questa relazione sono state evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di non dismettere la propria partecipazione nella società consortile Asmenet Calabria sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Anche in considerazione che l'esternalizzazione dei suddetti servizi comporterebbe l'incompatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e dunque in contrasto con quanto disposto all'art.5 del D.lgs. 175/2016.

- Il Comune partecipa al capitale della Società **Lamezia Multiservizi spa**, con un valore della partecipazione di 20.604,36 euro pari a una quota del 0,82%

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
lamezia multiservizi spa	S.p.a.	n. <u>03</u> amministratori n. <u>03</u> revisori n. <u>245</u> dipendenti

Codice fiscale/partita Iva	02126380795
Forma giuridica	Società per azioni
Anno di costituzione	1997
Natura di holding	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sede legale	Lamezia Terme (CZ)
Indirizzo	Via della vittoria snc
Telefono	0968
PEC	
Sito istituzionale	
Attività svolta	
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Modalità di affidamento	diretto
Oneri per il Comune:	
• Per contratto di servizio	
• Per trasferimenti in conto capitale	
• Per trasferimenti in conto esercizio	
• Per concessione di crediti	
• Per copertura disavanzi o perdite	
• Per acquisizione di quote societarie	
• Per aumento di capitale sociale	
Dividendi erogati al Comune:	NO
Percentuale di partecipazione	0,82
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
• Se SI indicare cognome e nome	
• Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
Attivo patrimoniale	33.818.554	31.854.961	32.817.031
• Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
• Immobilizzazioni	4.517.624	4.207.155	4.962.462
• Attivo circolante	29.072.548	27.524.534	27.667.191

• Ratei e risconti	222.382	123.27 2	187.378
Passivo patrimoniale	33.812.55 4	31.854.9 61	32.817.03 1
• Patrimonio netto	2.878.243	2.974.17 4	3.040.343
• Fondi per rischi ed oneri	2.848.3 30	2.543.6 15	2.410.151
• Trattamento di fine rapporto	1.855. 674	1.837. 653	1.799.06 7
• Debiti	25.680.9 95	24.186.86 4	25.371.0 35
• Ratei e risconti	549.3 12	313. 055	196.4 35
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	20.125. 585	21.585.4 54	21.215.5 76
Costi della produzione	20.929. 410	21.510.9 91	26.030.1 74
Proventi e oneri finanziari	155.29 8	202.512	313.85 4
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari	422.8 53	591.63 3	3.822. 371
Imposte sul reddito	217.7 49	367.65 3	57.902
Utile (perdite) dell'esercizio	-754.019	95.931	-736.275

Sul sito ufficiale sono disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci della società.

Dalla visura camerale risulta che il numero degli amministratori è pari a uno (3) ed il numero dei dipendenti è pari a 245.

Dalle risultanze contabili: non risultano costi collegati alla partecipazione;

Dalle risultanze contabili risulta altresì:

Che negli ultimi tre anni non sono stati incassati dividendi;

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad euro 20.604,36;

La società lamezia multiservizi ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni evidenziando un solo utile nel 2014 :

Anno	Utile	Perdita
2013	€ 0,00	€ 754.019
2014	€ 95.931	€ 0,00
2015	€ 0,00	€ 736.275

È una società per azioni che ha sede nel Comune di Lamezia Terme alla Via della Vittoria. La società è stata costituita in data 9 giugno 1997 ed è iscritta nel Registro Imprese di Catanzaro dal 10 luglio 1997 (codice fiscale e numero di iscrizione 02126380795, n. R.E.A. CZ-154439) ed ha una durata stabilita fino al 31 dicembre 2030. La società ha per oggetto la gestione di pubblici servizi in conformità alla legislazione vigente.

Il capitale sociale è pari ad € 2.513.443,95, interamente versato, suddiviso in 48.663 azioni del valore nominale di € 51,65. La "LAMEZIA MULTISERVIZI - S.P.A." è una società a totale partecipazione pubblica.

Il Comune di Curinga detiene una quota di capitale corrispondente al 0,82%; del capitale sociale, composta da n. 399 azioni ordinarie pari ad un valore nominale di € 20.608,35. Il sistema di amministrazione adottato

è di tipo tradizionale con un C.d.A. composto da tre amministratori di cui due nominati dal comune di Lamezia Terme. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

L'art.24 del T.U.S.P., rubricato "Revisione straordinaria delle partecipazioni ", al comma I prescrive che'. "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1,2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi I e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi I° e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuno amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.

La Società nel Comune di Curinga. Svolge il servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata .

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n.90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e allo struttura di cui all'articolo 15.". Da quanto sopra evidenziato, si desume che - in ragione dei servizi affidati e svolti - la partecipazione nella "LAMEZIA MULTISERVIZI " non si pone in contrasto con le previsioni di cui all'art. 4, comma I, del d. lgs. n. 175/2016, considerato che l'attività svolta dalla società - che si sostanzia nell'erogazione di un servizio di interesse generale è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La detenzione della partecipazione non contrasta nemmeno con le previsioni di cui all'art. 5, comma I°, del medesimo decreto in quanto il mercato locale fa constatare l'esclusività della società rispetto a potenziali concorrenti, data l'assenza di altre compagini similari e partecipate che svolgono le medesime funzioni in ambito comunale, comprensoriale e sovra comunale ovvero in ambiti territoriali ottimali. Tanto giustifica il mantenimento della partecipazione anche dal punto di vista della convenienza economica quanto meno sino all'avvio degli ATO 8 nel cui ambito si pongono le aree di raccolta ottimali – ARO- in ottemperanza alla L.R.n.14/2014 e Deliberazione di G.R. n.8 31/2015. Per concludere, si osserva che la partecipazione non integra la fattispecie prevista dall'art. 24, comma I del d. lgs n. 175/2016 - laddove prevede l'alienazione delle partecipazioni che non soddisfano quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto - in quanto: a. come già precisato, la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'articolo 4;

- Il Comune partecipa al capitale della Società **LAMEZIA EUROPA S.P.A.** con un valore della partecipazione di 2.500,00 euro pari a una quota del 0,07%

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
LameziaEuropa s.p.a	S.p.a.	n. <u>03</u> amministratori n. <u>03</u> revisori n. <u>03</u> dipendenti

Codice fiscale/partita Iva	02121330795
Forma giuridica	Società per azioni
Anno di costituzione	1997
Natura di holding	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sede legale	Lamezia Terme (CZ)
Indirizzo	zona industriale zona ex sir
Telefono	0968
PEC	
Sito istituzionale	
Attività svolta	
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Modalità di affidamento	diretto

Oneri per il Comune:	
• Per contratto di servizio	
• Per trasferimenti in conto capitale	
• Per trasferimenti in conto esercizio	
• Per concessione di crediti	
• Per copertura disavanzi o perdite	
• Per acquisizione di quote societarie	
• Per aumento di capitale sociale	
Dividendi erogati al Comune:	NO
Percentuale di partecipazione	0,07
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
• Se SI indicare cognome e nome	
• Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
Attivo patrimoniale	8.479.990	8.483.564	8.666.212
• Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
• Immobilizzazioni	1.103.326	1.084.066	1.035.856
• Attivo circolante	7.200.337	7.220.364	7.461.256
• Ratei e risconti	176.327	179.134	169.101
Passivo patrimoniale	8.479.990	8.483.564	8.666.212
• Patrimonio netto	3.903.648	3.639.092	3.502.106
• Fondi per rischi ed oneri	139.264	118.642	94.638
• Trattamento di fine rapporto	83.181	95.559	108.497
• Debiti	4.308.018	4.596.762	4.931.257
• Ratei e risconti	45.879	33.509	29.714
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione		637.475	34.238
Costi della produzione		906.900	567.908
Proventi e oneri finanziari		91.237	82.686
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari		311.618	331.325
Imposte sul reddito		46.151	37.874
Utile (perdite) dell'esercizio		- 95.195	-264.558
			136.987

Sul sito ufficiale sono disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci della società.

Dalla visura camerale risulta che il numero degli amministratori è pari a uno (3) ed il numero dei dipendenti è pari a 245.

Dalle risultanze contabili: non risultano costi collegati alla partecipazione;

Dalle risultanze contabili risulta altresì:

Che negli ultimi tre anni non sono stati incassati dividendi;
Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad euro 2.500,00;

La società lamezia multiservizi ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni evidenziando un solo utile nel 2014 :

Anno	Utile	Perdita
2013	€ 0,00	€ 95.195
2014	€ 0,00	€ 264.558
2015	€ 0,00	€ 136.987

È una società per azioni a maggioranza prevalentemente pubblica che ha sede nel Comune di Lamezia Terme, Zona Industriale area ex SIR. La società è stata costituita in data 17 marzo 1997. È iscritta nel Registro Imprese di Catanzaro dal 14 agosto 1997 (codice fiscale 02121330795, n. R.E.A. CZ-154049) ed ha una durata stabilita fino al 31 dicembre 2020. La società ha per oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo e occupazionale dell'area ex SIR di Lamezia Terme nel quadro dell'utilizzo di risorse rivenienti dai fondi nazionali di cui alla legge 263193, alle leggi regionali 488192 e 341195 e di altre normative regionali, nazionali e comunitarie nonché il rilancio e lo sviluppo economico e sociale di Lamezia Terme e del suo comprensorio. Il capitale sociale è pari ad € 3.500.000,00, interamente versato, suddiviso in 700.000 azioni del valore nominale di € 5.00. Il Comune di Curinga possiede una partecipazione di n. 500 azioni, per un valore nominale di € 2.500,00, pari al 0,07% del Capitale Sociale.

La compagine societaria è costituita da 26 Soci tutti Soggetti Promotori del Patto Territoriale Lametino ed i cui azionisti di riferimento sono - oltre al Comune di Lamezia Terme, la Regione Calabria attraverso *FINCALABRA SPA", con una partecipazione del 20% , *INVITALIA SPA" attraverso "Investire Partecipazioni", con una partecipazione del 20% , la C.C.I.A.A. di Catanzaro, con una partecipazione del 14,14% e la Provincia di Catanzaro con una partecipazione del 13,90%o detentori del 97% delle azioni. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque amministratori di cui uno nominato dal Comune di Lamezia Terme. La società - nel rispetto dell'oggetto sociale, attraverso l'attivazione di risorse private e finanziamenti regionali, nazionali e comunitari ed una mirata politica di marketing territoriale opera per la valorizzazione produttiva delle aree dismesse "ex Sir di Lamezia Terme" (420 ettari) mediante la localizzazione sull'area di nuove iniziative da parte di PMI locali e calabresi e gruppi imprenditoriali nazionali ed internazionali, nonché per il rilancio e lo sviluppo economico e sociale di Lamezia Terme e del suo comprensorio.

Con la L. R. 2 agosto 2013, n.42, pubblicata sul B.U.R. n. 15 dell' agosto 2013, supplemento straordinario n. 3 del 8 agosto 2013 - recante ad oggetto "Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale" - la "LAMEZIAEUROPA S.P.A." ha ottenuto il riconoscimento di "Agenzia di Sviluppo Locale". Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della suddetta legge regionale, le "Agenzie di Sviluppo Locale" hanno lo scopo di "promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di qualificare le competenze e le risorse umane e di accrescere la competitività e l'attrattività dei territori di riferimento valorizzando i sistemi produttivi locali, in piena sinergia con gli strumenti , dello programmazione regionale e della pianificazione territoriale". In ragione dell'ottenuto riconoscimento, la *LAMEZUEUROPA S.P.A.", potrà svolgere un nuovo ruolo nell'ambito del POR 2014-2020 anche mediante un coinvolgimento diretto dei Patti attraverso i tavoli istituzionali del partenariato in considerazione dell'attività svolta, le relazioni instaurate tra i vari soggetti dello sviluppo locale, la capacità di cooperazione e integrazione istituzionale che ha portato alla definizione delle opportunità e delle esigenze di sviluppo dei vari ambiti territoriali interessati attraverso i PISL, i Piani regionali per il Lavoro, i Poli Tecnologici ed i Distretti per la ricerca applicata.

Va necessariamente rappresentato in questa sede che l'area industriale di Lamezia Terme per la sua estensione, 1050 ettari complessivi interamente pianeggianti, è una delle aree industriali più importanti del Mezzogiorno. Questo anche grazie alla sua posizione baricentrica, alla vicinanza del litorale tirrenico, le esistenti infrastrutture (vicinanza dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, dello scalo ferroviario, dello snodo autostradale, nonché del porto internazionale di Gioia Tauro situato a circa 60 chilometri) che fanno assumere a quest'area una valenza strategica ai fini dello sviluppo regionale e nazionale.

Il Comune di Curinga ravvisa un interesse a mantenere la partecipazione posseduta nella società riconoscendo alla stessa un enorme potenziale legato alla possibilità di *LAMEZIAEUROPA S.P.A." di offrire l'opportunità di realizzare nuove attività all'interno di un territorio appetibile, su cui è possibile investire con

programmi qualificati, duraturi e compatibili, anche da parte di gruppi imprenditoriali a livello nazionale ed internazionale interessati a delocalizzare le loro attività nel Mezzogiorno ed in Calabria in particolare, per dare impulso all'economia regionale, creando nuove opportunità di lavoro. Va altresì evidenziato che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 febbraio 2017 ha stabilito che dal 4 aprile 2017 potranno essere presentate ad "INVITALIA SPA" le domande di agevolazione per i programmi di investimento ricadenti nei territori delle aree di crisi industriale non complessa tra cui il territorio Lametino, che potranno beneficiare degli incentivi previsti dalla legge n. 181/89, strumento di finanza per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore e finanziaria iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione presentati dalle imprese. La dotazione finanziaria complessiva prevista è di 124 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, di cui 44 milioni di euro sono accantonati a favore degli accordi di programma. L'investimento minimo è di 1,5 milioni di euro e potrà essere realizzato nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa individuate dal Decreto del MISE del 19 dicembre 2016. Possono accedere alle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione costituite sotto forma di società di capitali comprese le società cooperative e le società consortili. Sono finanziabili programmi di investimento per attività manifatturiere, per la tutela ambientale, il turismo e i progetti di innovazione organizzativa e fornitura di servizi alle imprese.

Da quanto sopra evidenziato, si desume che la partecipazione nella "LAMEZUEUROPA S.P.A." non si pone in contrasto con le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016, considerato che l'attività svolta dalla società si sostanzia nella produzione di un servizio di interesse generale, oltre a perseguire le finalità istituzionali dell'Ente consistenti nella promozione e nella tutela dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria comunità in ossequio, pertanto, alle previsioni di cui al comma 1° del medesimo art. 4. La detenzione della partecipazione non contrasta nemmeno con le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto in quanto il mercato locale fa constatare l'esclusività della società rispetto a potenziali concorrenti, data l'assenza di altre compagini similari e partecipate che svolgono le medesime funzioni in ambito comunale, comprensoriale e sovra comunale ovvero in ambiti territoriali ottimali. Si osserva inoltre che la partecipazione non soggiace a quanto previsto dall'art. 24, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 - laddove prevede l'alienazione delle partecipazioni che non soddisfano quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto - in quanto l'art. 26, comma 7 del d. lgs. medesimo stabilisce che sono salvaguardate le partecipazioni in società costituite per la gestione di patti territoriali o contratti d'area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei relativi progetti.

Dunque alla luce delle analisi effettuate, si prevede di mantenere, per i motivi che sono stati illustrati in precedenza, le partecipazioni nelle seguenti società:

1. Asmenet Calabria società consortile a r.l. – Centro Servizi Territoriali;
2. Lamezia Multiservizi spa;
3. Lamezia Europa spa;

Il responsabile del servizio

f.to dott. Umberto Ianchello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL Presidente F.F.
F.to: Serratore Barbara Ornella

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Rosetta Cefalà

Relata di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, a decorrere dalla data **ODIERNA** all'Albo Pretorio del sito informatico dell'Ente www.comune.curinga.cz.it per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 04/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267/00, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Curinga, **04/10/2017**

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.
Curinga, 04/10/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà